

Presidenza del Consiglio dei Ministri
SEGRETARIATO GENERALE
Ufficio per il Controllo interno, trasparenza e integrità

Prot. n. UCI0002165 P-4.9 del 24/12/2013

Ai Destinatari di cui all'allegato elenco
LORO SEDI

OGGETTO: Attuazione delle disposizioni in tema di “obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La trasparenza amministrativa rappresenta una tra le più rilevanti novità legislative e costituisce lo strumento più efficace per avvicinare le istituzioni ai cittadini, consentire il controllo sociale sull'operato delle pubbliche amministrazioni e prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e di corruzione.

Si fa seguito a quanto rappresentato con la [circolare del 12 settembre scorso](#), per informare che il decreto previsto dall'art. 49, comma 2, del citato decreto legislativo n.33 del 2013, con il quale sono state determinate talune specifiche modalità applicative degli obblighi di trasparenza, è stato adottato in data 20 dicembre 2013 e, pertanto, tutte le strutture in indirizzo sono tenute a dare integrale adempimento alle previsioni del decreto legislativo n.33 del 2013, **a decorrere dal 15 gennaio 2014**, seguendo le indicazioni sotto specificate che dovranno essere scrupolosamente osservate.

Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione delle disposizioni riguarda le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli organismi collegiali ad esse collegati, gli Uffici di diretta collaborazione delle Autorità politiche, le Strutture di missione, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

La Rappresentanza dello Stato per la regione Siciliana, la Rappresentanza del Governo per la regione Sardegna, la Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta, il Commissariato del Governo per la regione Friuli Venezia Giulia, i Commissariati del Governo per le province di Trento e di Bolzano, i Commissari del Governo nominati ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400, del 23 agosto 1988, provvedono agli adempimenti su propri siti, relazionando semestralmente sullo stato di attuazione al responsabile individuato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Criteri generali sugli obblighi di pubblicazione

In esito alla ricognizione effettuata dall'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità (UCI), è stata predisposta l'allegata mappatura degli obblighi di pubblicazione dell'amministrazione, predisposta sulla base di quanto dichiarato da tutte le strutture, con alcuni adattamenti finalizzati ad omogeneizzare gli obblighi. Si tratta di un documento da considerarsi *in progress*, sul quale potranno essere apportate eventuali variazioni ed integrazioni, al fine di mettere pienamente a regime la nuova sezione del sito “Amministrazione trasparente”.

La mappatura individua, in particolare, le strutture su cui ricadono le responsabilità relative agli obblighi di pubblicità, nonché la tempistica degli aggiornamenti. All'interno delle singole strutture dovranno, pertanto, essere tempestivamente individuati i dirigenti direttamente responsabili dei singoli obblighi. Si rammenta che l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione è posto a carico dei dirigenti delle strutture che hanno curato l'istruttoria, sia nel caso in cui l'atto venga adottato dall'Autorità politica di riferimento, sia nel caso in cui l'atto venga adottato dal responsabile della struttura.

Accesso civico

Avrà immediata applicazione anche l'istituto dell'accesso civico, attraverso il quale viene ad aprirsi un canale diretto di comunicazione tra i cittadini e l'amministrazione. In tale ambito, si raccomanda una stretta collaborazione con l'UCI, che ne gestirà il processo, e la massima tempestività nelle risposte, al fine di corrispondere alle attese della collettività e allo spirito della norma.

Sulla *homepage* del sito del Governo verranno indicate le modalità di richiesta utilizzabili dai cittadini, che vedranno quale destinatario l'UCI. Quest'ultimo, ricevuta la richiesta, preliminarmente accerterà se l'informazione oggetto di accesso civico risulti già pubblicata nel rispetto della normativa vigente ed in tal caso ne darà tempestiva comunicazione al richiedente.

Nell'ipotesi in cui l'informazione, il documento o il dato non risultino pubblicati, l'UCI dovrà richiedere, con comunicazione e-mail al Capo della struttura titolare del dato, che la documentazione sia pubblicata entro il termine di legge e che ne sia data comunicazione al richiedente. Dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo dovrà essere fornita contestuale assicurazione allo stesso UCI.

Modalità di pubblicazione

La pubblicazione dei dati relativi a tutte le strutture della Presidenza del Consiglio, avverrà sull'unico sito istituzionale www.governo.it, mediante trasmissione dei *file* agli indirizzi: **trasparenza.redazione@governo.it e, per conoscenza, ad uci@palazzochigi.it segnalando la sottosezione in cui devono essere pubblicati, seguendo le indicazioni tecniche fornite dalla Redazione internet nella scheda 1 allegata.**

Le ulteriori tabelle allegate dovranno essere utilizzate per l'inoltro dei rispettivi dati, in base alle diverse tipologie degli stessi.

Si segnala che, a seguito dell'attuazione delle disposizioni del d. lgs. n. 33 del 2013, risulta abrogato, anche per la Presidenza del Consiglio, l'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Ciascun dirigente responsabile dovrà organizzare, all'interno della propria struttura, i flussi informativi dei dati verso il sito del Governo, fermo restando che la responsabilità della pubblicazione è in capo ai singoli dirigenti. L'Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente, responsabile del sito istituzionale, vorrà fornire ogni collaborazione possibile affinché siano rispettati i criteri e le modalità tecniche di pubblicazione previste dal d.lgs. n. 33 del 2013, come ribaditi nella circolare n.2/2013 del Dipartimento della funzione pubblica, avendo cura della complessiva gestione della sezione "Amministrazione trasparente", nel pieno rispetto degli obblighi di legge.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Al fine di armonizzare gli obiettivi indicati nel Programma triennale 2011-2012-2013, adottato dalla Presidenza con DPCM del 22 febbraio 2013, e i successivi aggiornamenti, con il ciclo annuale della programmazione strategica ed operativa, l'incremento quantitativo e qualitativo dei livelli di trasparenza costituirà una specifica priorità dell'amministrazione e se ne terrà conto nell'individuazione degli obiettivi strategici ed operativi.

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Le azioni previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e nei suoi aggiornamenti, saranno strettamente collegate alle misure ed alle azioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, in corso di avanzata predisposizione da parte del responsabile.

Curriculum vitae

Si evidenzia, con particolare riferimento ai soggetti titolari di incarichi di vertice (siano questi ultimi conferiti a personale di ruolo, di prestito, ovvero estraneo all'amministrazione, ivi compresi i soggetti di vertice degli Uffici di diretta collaborazione) che, tra i dati soggetti a pubblicazione, rientra il *curriculum vitae*. In merito, l'amministrazione è dotata di una specifica piattaforma tecnologica che consente ad ogni singolo dirigente, attraverso la rete *intranet* e l'utilizzo delle proprie credenziali, l'aggiornamento continuo, ovvero il primo inserimento, dei dati inerenti il proprio c.v., la cui correttezza deve conseguentemente ritenersi rientrante nell'esclusiva e personale responsabilità dell'interessato. Fa invece capo al Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali (DiPRUS), l'obbligo di provvedere alla cancellazione dei curricula relativi ai soggetti cessati dall'incarico.

Viaggi di servizio e missioni

Le strutture generali che supportano le Autorità politiche ed il DiPRUS provvedono, per quanto di rispettiva competenza, alla pubblicazione dei documenti e delle informazioni di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013. Si evidenzia, in modo particolare, la lettera c) del comma 1, relativa alla pubblicazione degli importi di viaggi di servizio e missioni: gli stessi devono essere pubblicati in un'unica tabella, a cadenza mensile, a cura delle singole strutture generali che supportano le Autorità politiche, del DiPRUS e dell'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze. Si allega lo schema di tabella (2) che sarà utilizzato per la pubblicazione. Fino a quando non sarà informatizzata la procedura, i dati dovranno confluire al DiPRUS (all'indirizzo segreteriaautep@palazzochigi.it) entro il giorno 15 di ciascun mese, con riferimento al mese precedente, e il DiPRUS provvederà all'aggregazione dei dati ed alla pubblicazione. Il Servizio voli di Stato, di Governo e umanitari provvederà alla pubblicazione semestrale dei dati connessi all'utilizzo degli aerei di Stato, per mezzo dell'apposita tabella, coerentemente a quanto previsto dall'art. 5 del DPCM allegato.

Tipologie di documenti, dati e informazioni da pubblicare

Ciascun dirigente ha provveduto ad individuare, in modo esaustivo e sotto la propria responsabilità, gli obblighi di trasparenza che ricadono nel proprio ambito di diretta competenza, come specificati nella mappatura allegata.

Si ritiene di evidenziare che i nuovi obblighi di pubblicità allargano ampiamente il perimetro dei dati sino ad oggi pubblicati, a titolo esemplificativo si citano i dati sugli enti pubblici vigilati, sui controlli sulle imprese, sui beni immobili e la gestione del patrimonio, sui rilievi della Corte dei conti.

Atti generali

Si invita a prendere attenta visione della sotto-sezione “atti generali” della mappatura, per quanto concerne la titolarità delle strutture in merito agli specifici obblighi di pubblicità.

Dati sull'organizzazione

La pubblicazione delle informazioni relative alle competenze e alle risorse a disposizione di ciascun Ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, è onere di ogni singola struttura, ivi compresi gli Uffici di diretta collaborazione delle Autorità politiche per quanto di loro competenza. I dati sotto specificati dovranno essere trasmessi mediante invio dei *file* agli indirizzi: trasparenza.redazione@governo.it e uci@palazzochigi.it e, successivamente, tempestivamente aggiornati:

- Denominazione della struttura, nome del responsabile, sintetica descrizione delle competenze, numero risorse umane assegnate, entità risorse finanziarie gestite nell'esercizio in corso;
- articolazione organizzativa interna fino alle strutture dirigenziali di II livello, per ciascuna di esse i nominativi dei dirigenti responsabili, sintetica descrizione delle rispettive competenze, numero risorse umane assegnate alle singole articolazioni.

Adempimenti dell'Ufficio di bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC)

L'Ufficio in questione deve ritenersi l'unica struttura deputata ad assicurare la pubblicità di determinate tipologie di atti e provvedimenti individuati dal d. lgs. n. 33 del 2013.

In particolare, la pubblicazione dei rilievi non recepiti sollevati dallo stesso UBRRAC, nonché di quelli (recepiti e non) sollevati dalla Corte dei conti, andrà realizzata con modalità tali da rendere intelligibile, a chiunque, l'iter logico che abbia indotto l'amministrazione a dare eventualmente corso al provvedimento; pertanto, unitamente al rilievo dell'organo di controllo e/o al rilievo interlocutorio consistente nella richiesta di ulteriori elementi informativi, si procederà alla pubblicazione degli atti prodotti dalla struttura generale procedente, con i quali sono stati forniti i chiarimenti del caso, ovvero con i quali si è richiesto, nonostante il permanere del rilievo, di procedere alla registrazione del provvedimento.

Inoltre, l'Ufficio in questione curerà la pubblicazione **dell'indicatore di tempestività dei pagamenti**, di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33 del 2013, con aggiornamento annuale.

Tempistica della pubblicazione

Si sottolinea che il legislatore impone il “tempestivo” aggiornamento dei dati pubblicati.

Da quanto sopra, deriva la conseguenza che l'atto, ovvero il dato, debba essere pubblicato immediatamente dopo la sua adozione/generazione.

Una importante deroga a quanto sopra indicato in ordine ai tempi di pubblicazione, deriva implicitamente dalla previsione normativa di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, nella parte in cui impone, per gli atti soggetti a controllo preventivo di legittimità, la pubblicazione dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, nonché di tutti i rilievi, ancorché recepiti, della Corte dei conti.

In merito, appare coerente che la pubblicazione dei soli atti sottoposti a tale tipologia di controllo sia contestuale agli esiti del controllo medesimo, consistano gli stessi nella registrazione del provvedimento e/o nella formalizzazione di rilievi (ancorché recepiti dall'Amministrazione).

Tuttavia, la pubblicazione dovrà necessariamente precedere la sottoposizione a controllo, nelle ipotesi in cui, per espressa previsione normativa (art. 26, comma 3, del citato decreto n. 33 del 2013), essa costituisca "condizione legale di efficacia" dei provvedimenti stessi. In tali ipotesi, infatti, la preventiva pubblicazione costituisce essa stessa oggetto del controllo preventivo, e – nei casi di omissione - è da "rilevarsi d'ufficio" la mancanza della menzionata "condizione legale di efficacia".

Eventuali casi del genere dovranno essere tempestivamente comunicati dall'UBRRAC all'UCI, per gli adempimenti consequenziali.

Il sistema di vigilanza e controllo

L'UCI è la struttura deputata a svolgere attività di monitoraggio e controllo sul corretto adempimento degli obblighi di trasparenza da parte dei dirigenti responsabili.

Il sistema di vigilanza e controllo, già delineato nel Programma triennale della trasparenza ed integrità, dovrà essere attivato immediatamente e sarà rafforzato attraverso l'uso di controlli a campione che l'UCI è autorizzato ad effettuare sulla base di un programma periodico concordato con il Segretario generale. Tutte le Strutture hanno l'obbligo di collaborare con il suddetto Ufficio per consentire il più rapido ed efficace espletamento di tale funzione.

Si ricorda, infine, che l'inadempimento degli obblighi in materia di trasparenza costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente direttiva presso i dirigenti e i funzionari coinvolti nei procedimenti amministrativi di competenza e ad assicurarne la più scrupolosa osservanza.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Segretario generale
Cons. Roberto Garofoli

ALLEGATI

[Mappatura degli obblighi di pubblicità](#)

[Schede](#)